



Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 33 capoverso 4, 38 capoverso 4 e 38a capoversi 1-4 della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT),

ordina:

Sezione 1: Partecipazione dei Cantoni alle spese

Art. 1 Principio

¹ I Cantoni coprono con un importo forfettario del 75 per cento i seguenti costi per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, sostenuti dal Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT):

- a. costi per il personale;
- b. costi materiali comprensivi degli ammortamenti dovuti agli investimenti e delle indennità alle persone obbligate a collaborare.

² Il Servizio SCPT calcola l'importo forfettario annuo ogni tre anni sulla base della media dei costi degli ultimi tre anni civili per i quali è pubblicato il consultivo.

Art. 2 Ripartizione tra i Cantoni

¹ Se i Cantoni non hanno convenuto alcuna ripartizione della loro quota di partecipazione alle spese, la somma è ripartita in funzione della popolazione residente permanentemente rilevata al momento della determinazione del contributo forfettario.

RS

¹ RS 780.1

² La quota determinante della popolazione è stabilita sulla base delle statistiche della Confederazione secondo la legge del 9 ottobre 1992² sulla statistica federale, la legge del 22 giugno 2007³ sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze.

Art. 3 Scadenza

I contributi forfettari per l'anno civile corrente devono essere forniti entro il 31 marzo.

Sezione 2: Conteggi per il trasferimento delle spese ai partecipanti ai procedimenti

Art. 4

¹ I conteggi ai fini del trasferimento delle spese ai partecipanti ai procedimenti si basano sulle seguenti tariffe:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | sorveglianza in tempo reale della corrispondenza postale | 300 franchi; |
| b. | sorveglianza retroattiva della corrispondenza postale | 300 franchi; |
| c. | sorveglianza in tempo reale del traffico del traffico delle telecomunicazioni | 4500 franchi; |
| d. | sorveglianza retroattiva del traffico delle telecomunicazioni | 1500 franchi; |
| e. | ricerca d'emergenza | 750 franchi; |
| f. | informazioni semplici | 6 franchi; |
| g. | informazioni complesse | 300 franchi. |

² Le informazioni semplici sono quelle di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 dell'ordinanza del 15 novembre 2017⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT). Le informazioni complesse sono quelle di cui agli articoli 36, 38-39, 41 e 44-48 OSCPT.

³ Le tariffe relative alle informazioni valgono per ogni domanda d'informazione a una POC.

⁴ Le tariffe relative alle sorveglianze valgono per ogni mandato indirizzato a una POC per elemento d'indirizzo e tipo di sorveglianza. Per le ricerche per zona di copertura dell'antenna, le tariffe valgono per ogni POC e per ogni intervallo di tempo fino a due ore.

² RS 431.01
³ RS 431.112
⁴ RS 780.11

3. Sezione 3: Indennità alle persone obbligate a collaborare

Art. 5 Diritto all'indennità

¹ Hanno diritto a un'indennità le persone obbligate a collaborare di cui all'articolo 2 lettere a-e LSCPT, a condizione che adempiano i loro obblighi d'informazione e sorveglianza secondo la LSCPT, la OSCPT e le pertinenti disposizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

² Alle persone obbligate a collaborare non è versata alcuna indennità per le informazioni e le sorveglianze eseguite dal Servizio SCPT o da terzi a cui esso ricorre.

Art. 6 Importo complessivo e versamento

¹ L'importo complessivo delle indennità è di 6 milioni di franchi per anno civile.

² Il DFGP verifica periodicamente, ma almeno ogni tre anni, l'adeguatezza dell'importo. Se necessario, richiede al Consiglio federale di adeguarlo.

³ Tenuto conto dell'articolo 4 capoversi 2-4, l'importo complessivo è suddiviso tra le seguenti categorie di mandati:

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------|
| a. | sorveglianza in tempo reale | 20 per cento; |
| b. | sorveglianza retroattiva | 50 per cento; |
| c. | ricerche d'emergenza | 5 per cento; |
| d. | informazioni semplici | 20 per cento; |
| e. | informazioni complesse | 5 per cento. |

⁴ Le indennità alle persone obbligate a collaborare sono versate solo se sono superiori a 150 franchi all'anno.

⁵ Il Servizio SCPT può ridurre o annullare le indennità alle persone obbligate a collaborare che non adempiono o adempiono solo parzialmente i loro obblighi d'informazione e sorveglianza secondo la LSCPT, l'OSOPT e le pertinenti disposizioni del DFGP.

⁶ Il Servizio SCPT versa le indennità relative a un anno civile entro la fine di gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 Indennità forfettarie

¹ Le persone obbligate a collaborare di cui all'articolo 2 lettere b e c LSCPT ricevono un'indennità forfettaria annuale se nell'anno civile in questione eseguono almeno 20 mandati di sorveglianza o trattano almeno 100 domande di informazioni.

² Le persone obbligate a collaborare possono chiedere al Servizio SCPT di essere indennizzate per singolo caso se dimostrano di avere realizzato in Svizzera per due anni consecutivi un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di franchi con servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati.

³ L'importo complessivo per ogni tipo di mandato secondo l'articolo 6 capoverso 3 al netto della somma delle indennità per singolo caso e per tipo di mandato è ripartito tra le POC da indennizzare in maniera forfettaria. La ripartizione avviene in proporzione del numero di mandati eseguiti nell'anno in questione. Le statistiche del Servizio SCPT costituiscono la base di calcolo per il numero di mandati.

Art. 8 Indennità per singolo caso

¹ Le persone obbligate a collaborare che non percepiscono l'indennità forfettaria sono indennizzate per singolo caso.

² Nel rispetto dell'articolo 4 capoversi 2-4, le indennità ammontano a:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | sorveglianze in tempo reale della corrispondenza postale | 160 franchi; |
| b. | sorveglianze retroattive della corrispondenza postale | 160 franchi; |
| c. | sorveglianze in tempo reale del traffico delle telecomunicazioni | 952 franchi; |
| d. | sorveglianze retroattive del traffico delle telecomunicazioni | 652 franchi; |
| e. | ricerche d'emergenza | 434 franchi; |
| f. | informazioni semplici | 6 franchi; |
| g. | informazioni complesse | 51 franchi. |

Sezione 4: Tasse delle persone obbligate a collaborare

Art. 9 Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione

¹ In caso di insufficiente collaborazione (art. 34 cpv. 1 LSCPT) il Servizio SCPT determina l'ammontare dell'assunzione delle spese in funzione del tempo investito. La tariffa oraria è di 160 franchi.

² Le spese per la messa a disposizione di materiale impiegato una volta sola sono fatturati come esborsi.

Art. 10 Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

¹ Il Servizio SCPT riscuote dalle persone obbligate a collaborare un emolumento di 500 franchi per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare (art. 33 cpv. 4 LSCPT).

² Se è necessaria una nuova verifica in seguito a cambiamenti tecnici da parte del Servizio SCPT non dovuti a modifiche della legislazione, l'emolumento non è dovuto.

³ Se il motivo dell'insuccesso della verifica della disponibilità a informare e sorvegliare dipende dal Servizio SCPT, l'emolumento non è dovuto.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 15 novembre 2017⁵ sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

¹ Le sorveglianze e le informazioni disposte o prolungate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono fatturate secondo il diritto anteriore.

² Alle sorveglianze in corso prolungate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il nuovo diritto.

³ Il primo triennio della partecipazione dei Cantoni alle spese inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

⁵ RU 2004 2021, 2011 5967, 2016 4337

